



*Città di Piombino*  
*(Provincia di Livorno)*  
*Medaglia d'Oro al Valor Militare*  
Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 631111, fax 63290 - ccp vari - P.IVA 00290280494 - CAP 57025

## **BANDO PUBBLICO**

### **PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI**

### **AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE**

### **ANNO 2026**

**IL DIRIGENTE**  
**Settore Servizi alla Persona**

#### **RICHIAMATI:**

- la legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disciplina alle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"
- l'art. 7 comma bis del Decreto Legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269;
- la L.R. 2 del 2 gennaio 2019 "Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP) e ss mm ii;
- la Sentenza Corte Costituzionale 166 del 20 giugno 2018 con la quale viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 13, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112;
- la DGRT n. 154 del 16.02.2026 "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 -Modifiche ed integrazioni all'Allegato A della deliberazione G.R. n. 851 del 23 giugno 2025 - Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo e riparto delle risorse anno 2026." con cui sono stati stabiliti i criteri di accesso al contributo e le procedure per la ripartizione, l'erogazione e la rendicontazione delle risorse del Fondo per l'integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 tra i Comuni interessati, nonché il riparto delle risorse Regionali da destinare ai Comuni;ione ed erogazione del
- la Delibera di Giunta Comunale n.177 del 22/06/2026 con la quale è stato disposto di dare avvio alle procedure per il nuovo Bando;

- la Determina Dirigenziale n..... del ..... 2025 con cui è stato approvato il presente bando;

## **RENDE NOTO**

Che a decorrere **dalle ore 10,00 del giorno 01/07/2026 fino alle ore 24,00 del giorno 01/08/2026**, i cittadini in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda, al Comune di Piombino, per ottenere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente disciplina in materia, **fino ad esaurimento delle risorse disponibili**.

Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente bando e delle successive delibere di indirizzo prese a seguito dell'esatta quantificazione delle risorse disponibili.

### **ART. 1**

#### **REQUISITI PER L'AMMISSIONE**

Per l'ammissione al bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti :

A) cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;

B) essere residente nel Comune di Piombino, presso l'immobile per il quale si chiede il contributo ;

C) essere titolare di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011.

Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.

E' specificato che :

- il contratto di locazione cui è fatto riferimento dovrà essere necessariamente intestato ad un componente del nucleo familiare richiedente, dichiarato nella certificazione ISE/ISEE;
- solo in caso di comprovate e documentate particolari circostanze di emergenza sociale, validate dal competente Servizio di Assistenza

Sociale, potranno essere accettati contratti intestati a soggetti diversi dal nucleo richiedente, come sopra espresso;

Sono **esclusi** dal contributo i contratti di locazione di alloggi:

- di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- di edilizia residenziale agevolata;
- appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

D) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobil Club Italia). L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

E) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

F) le disposizioni di cui alle lettere D) e E) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.;

G) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione Isee;

H) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere F) e G);

I) essere in possesso di certificazione ISEE dalla quale risultino:

- nucleo corrispondente allo stato di famiglia risultante dal registro anagrafe del Comune, salvo le eccezioni previste dalla normativa Isee;
- un valore **ISE** (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a **€ 32.724,49**;
- valore **ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a **€16.500,00**.
- **incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE**, rientranti entro i valori di seguito indicati:

**Fascia “A”**

- **Valore ISE uguale o inferiore** all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S per l'anno 2025 pari ad **€ 16.114,80**;
- **Incidenza del canone** al netto degli oneri accessori sul valore **ISE non inferiore al 14%**

**Fascia “B”**

- **Valore ISE compreso** tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. pari a **€ 16.114,80** e l'importo di **€ 32.724,49**
- **Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%**

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare ad eccezione delle lettere a), b) e c), che si riferiscono al solo soggetto richiedente;

J) Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale, quali a titolo esemplificativo: contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli, contributo giovani...

**Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), DEVE SPUNTARE L'APPOSITA CASELLA e il comune provvederà ad erogare il contributo solo per i mesi nei quali non ha percepito l'assegno di inclusione.**

Tutti i requisiti dovranno essere auto certificati nella domanda da presentare esclusivamente on line.

**Il Comune si riserva di inviare le domande di contributo alla Guardia di Finanza per i controlli di competenza.**

**E' SPECIFICATO CHE:**

1. l'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia

residenziale pubblica, non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie;

2. l'eventuale assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenza Pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio

## **ART. 2** **ISE/ISEE E CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione registrati regolarmente, al netto degli oneri accessori.

Nel caso in cui il contratto di affitto sia intestato a più nuclei familiari residenti nel medesimo alloggio, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei intestatari del contratto e residenti nell'alloggio.

La posizione reddituale del richiedente, da assumere a riferimento, è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE rilasciata ai sensi del DPCM n. 159/2013, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando.

E' SPECIFICATO CHE

- i cittadini che intendano partecipare e che ancora non hanno a loro disposizione la certificazione ISE/ISEE devono indicare nella domanda la data di presentazione della DSU;
- la certificazione mancante dovrà comunque essere disponibile entro il termine di presentazione delle domande ;
- in caso di ulteriore indisponibilità della Certificazione ISE/ISEE a tale data l'istanza del cittadino interessato sarà esclusa; contro l'esclusione potrà essere avanzato ricorso, nei tempi indicati, presentando la dichiarazione ISE/ISEE resasi disponibile e con valori non oltre quelli previsti dal presente bando, pena l'esclusione definitiva.

I richiedenti aventi certificazione **“ISE ZERO”, o con ISE inferiore rispetto al canone annuo di locazione**, devono dichiarare nella domanda, **OBBLIGATORIAMENTE E A PENA DI ESCLUSIONE**, di rientrare in almeno una delle seguenti opzioni:

- a) presenza, nel proprio nucleo familiare anagrafico, di almeno un componente in carico ai Servizi Sociali;
- b) possesso di redditi esenti IRPEF da parte del richiedente, o almeno da un componente il nucleo anagrafico;
- c) possesso di redditi non presenti nell'attestazione ISEE 2026 da parte del richiedente o anche da un componente il nucleo anagrafico;
- d) ricevere aiuto/i economico/i da parte di soggetti/organizzazioni/enti terzi, da parte del richiedente o anche da un componente il nucleo anagrafico.

N.B: In sede di consegna della documentazione comprovante il pagamento dei canoni, che verrà richiesta ai fini della liquidazione del contributo ai nuclei

validamente ammessi in graduatoria (come di seguito indicato), dovrà essere consegnata obbligatoriamente, pena la revoca del contributo, la documentazione comprovante le dichiarazioni rese in sede di domanda di cui ai punti a) b), c), d) sopra indicate.

### **ART. 3 NUCLEO FAMILIARE**

Ai fini statistici relativi al presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nello stato di famiglia anagrafico alla data di apertura del bando.

Nella domanda di partecipazione, solo ai fini statistici, dovranno, inoltre, essere indicati:

- il numero di persone ultrasessantenni presenti nel nucleo familiare;
- il numero di soggetti disabili presenti nel nucleo familiare;
- il numero di minori presenti nel nucleo familiare.

### **ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Le domande devono essere presentate esclusivamente on line utilizzando il seguente link:

<https://servizisocioeducativi.comune.piombino.li.it/backoffice2/login.php> compilando i campi proposti dal programma.

2. L'applicativo sarà disponibile sul sito web del Comune "[www.comune.piombino.li.it](http://www.comune.piombino.li.it)" a partire **dalle ore 10,00 del giorno 01/07/2026 fino alle ore 24,00 del giorno 01/08/2026;**
3. La scadenza della presentazione delle domande, ore 24,00 del giorno 01 Agosto 2026, è perentoria ed oltre questa l'applicativo sarà chiuso e non accetterà più accessi per la presentazione.

### **ART. 5 ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE**

I cittadini richiedenti, in possesso dei requisiti minimi indicati all'art. 1, saranno collocati in una specifica graduatoria comunale in due successive distinte sezioni denominate Fascia A e Fascia B, ed all'interno di ciascuna fascia, saranno collocati secondo l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori sul valore ISE, in una delle fasce valutative: "A" e "B" come sopra specificate.

### **ART. 6 GRADUATORIA PROVVISORIA, RICORSI E GRADUATORIA DEFINITIVA**

Il Dirigente, decorsi i termini di cui al precedente art. 4, provvederà alla formazione e alla pubblicazione della graduatoria secondo l'esperimento delle fasi che seguono:

- **Istruttoria delle domande:** il competente ufficio comunale procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, verificandone la completezza e la regolarità.
- **Formazione della Graduatoria Generale Provvisoria (GGP):** il Dirigente, esperita l'istruttoria delle domande, procede all'adozione e pubblicazione della Graduatoria Generale Provvisoria, in applicazione dei criteri stabiliti agli articoli precedenti;

Nella Graduatoria l'utente è identificabile esclusivamente con il numero di domanda, ai fini della tutela della privacy, e con la pubblicazione i richiedenti si riterranno informati e non seguiranno ulteriori comunicazioni in merito.

- **Ricorsi:**
  - i richiedenti, avverso il provvedimento con cui sono stabilite le posizioni nella GGP, **possono proporre ricorso, entro il termine di 10 giorni** dalla pubblicazione della stessa GGP;
  - della pubblicazione della Graduatoria Provvisoria e dell'avvio della presentazione dei ricorsi, ne è data informazione pubblica attraverso i canali di comunicazione istituzionale del Comune; è precisato che non saranno inviate comunicazioni al recapito dei richiedenti e la non presentazione di ricorso è intesa come la conoscenza e l'accettazione della propria posizione;
  - a seguito dell'istruttoria dei ricorsi il Dirigente incaricato provvede ad aggiornare la graduatoria.
- **Formazione Graduatoria Generale Definitiva (GGD).** La Graduatoria Generale Definitiva sarà quella risultante dall'esito dei ricorsi e dalla collocazione sequenziale dei concorrenti. A parità di posizione si procederà alla collocazione sequenziale tramite sorteggio.  
La Graduatoria Generale Definitiva, così determinata, viene :
  - **pubblicata** all'Albo Pretorio del Comune;
  - **inviata** alla Regione Toscana entro il 31/10/2026;

**Nella Graduatoria l'utente è identificabile esclusivamente con il numero di domanda, ai fini della tutela della privacy, e con la pubblicazione i richiedenti si riterranno informati e non seguiranno ulteriori comunicazioni in merito.**

## **ART 7**

### **CONTRIBUTO**

1. L'ammissione in graduatoria non è elemento aggiudicante la concessione del contributo.
2. I cittadini ammessi, a cui sarà corrisposto il contributo, saranno quelli iscritti validamente nella graduatoria, a partire dalla Fascia "A" e dalla situazione di più alta incidenza canone/ISE, fino ad esaurimento della risorsa disponibile.  
L'Ufficio Politiche Sociali ed Abitative informerà i cittadini ammessi alla concessione e liquidazione del contributo e li inviterà alla

presentazione del contratto di affitto e della documentazione comprovante la spesa sostenuta **nell'anno 2026**.

3. In caso di assegnazione del contributo, i richiedenti, per ottenere la liquidazione dello stesso, SONO OBBLIGATI a consegnare all'Ufficio Politiche Sociali la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, nonché le ricevute di affitto regolarmente pagate, PENA LA REVOCA DEL BENEFICIO.

I richiedenti con certificazione "ISE ZERO" o con ISE INCONGRUO devono, contestualmente a quanto sopra specificato, consegnare all'ufficio Politiche Sociali, la documentazione atta a giustificare quanto dichiarato nella domanda relativamente alle sotto elencate opzioni, PENA LA REVOCA DEL BENEFICIO:

- a) presenza, nel proprio nucleo familiare anagrafico, di almeno un componente in carico ai Servizi Sociali;
  - b) possesso di redditi esenti IRPEF da parte del richiedente, o almeno da un componente il nucleo anagrafico;
  - c) possesso di redditi non presenti nell'attestazione ISEE 2026 da parte del richiedente o anche da un componente il nucleo anagrafico;
  - d) ricevere aiuto/i economico/i da parte di soggetti/organizzazioni/enti terzi, da parte del richiedente o anche da un componente il nucleo anagrafico.
4. Il beneficio è altresì revocato e non verrà pertanto liquidato:
    - nei casi di documentazione presentata incompleta, artefatta o carente delle condizioni cui al presente bando;
    - nel caso in cui l'avente diritto, a seguito di sollecitazioni verbali non andate a buon fine, non abbia consegnato al documentazione richiesta, ai fini della liquidazione, nei termini perentori che verranno comunicati per scritto;

I concorrenti, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, riceveranno un contributo annuo riferito al periodo 1 gennaio 2026 - 31 dicembre 2026 o determinato dal periodo di validità del contratto, se inferiore all'anno di riferimento, calcolato in funzione delle effettive mensilità pagate.

Il contributo affitto previsto dal presente bando non potrà essere concesso per le mensilità per cui l'utente ha già ricevuto altri benefici pubblici nel corso dell'anno di riferimento;

## **ART. 8**

### **CALCOLO DEL CONTRIBUTO**

Il contributo massimo attribuibile a ciascun richiedente sarà calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, sul valore **ISE** del nucleo familiare, secondo secondo le modalità che seguono:

- a. per la **Fascia A**, in una somma tale da ridurre l'incidenza canone/ISE al 14%;

- b. per la **Fascia B**, in una somma tale da ridurre l'incidenza canone/ISE al 24%;

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi, all'interno dell'anno di riferimento del presente bando, ed in funzione delle effettive mensilità pagate.

**L'importo del contributo attribuibile, allo scopo di dare soddisfazione al maggior numero possibile degli aventi diritto e comunque erogando un sostegno da ritenersi economicamente efficace, sarà ridotto del 50% rispetto allo spettante secondo i calcoli sopra indicati e fino ad un massimo di euro 1.000,00 come indicato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 177 del 22/06/2026**

L'entità del contributo attribuito non potrà comunque essere inferiore ad euro 200,00.

#### **ART. 9**

##### **EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

I contributi, calcolati con le modalità di cui al precedente art. 8, ed ordinati secondo quanto riportato all'articolo 5 saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue, assegnate dalla Regione Toscana ed eventualmente integrate dal Comune di Piombino.

#### **ART. 10**

##### **MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO**

Il Dirigente che bandisce provvederà al pagamento del contributo agli aventi diritto, nei limiti e con le modalità cui al presente bando, procedendo secondo l'ordine di priorità specificato al precedente art. 9 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

A tal fine, come già :

- i concorrenti aventi diritto in base alla GGD devono, pena la decadenza dal beneficio, presentare, entro e non oltre 7 giorni dall'invito, al competente Ufficio, i documenti e le ricevute dei pagamenti effettuati relativi alla conduzione della locazione dell'anno ;
- il Comune provvederà quindi a corrispondere i contributi assegnati, fino al limite di cui all'art. 8, secondo le consuete modalità di pagamento della Ragioneria Comunale;

Da quanto precede quindi il Comune non liquiderà i contributi assegnati agli aventi diritto che non abbiano presentato, nei tempi stabiliti, i documenti e le ricevute dei pagamenti effettuati, e provvederà a pronunciare la decadenza del beneficio.

#### **ART. 11**

##### **CONTROLLI, SANZIONI, INFORMATIVA**

Gli elenchi degli aventi diritto al contributo integrativo al canone di locazione, conseguenti alla partecipazione al presente bando, saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle vigenti leggi.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Piombino procederà ad effettuare opportuni ed idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'Art 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva rilasciata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il Comune di Piombino, verificato il caso di cui al precedente punto provvederà a pronunciare la decadenza della concessione del contributo ed a recuperare le somme indebitamente percepite.

I dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, con le forme di pubblicità stabilite dalla legge.

## **ART. 12**

### **INFORMATIVA PRIVACY**

Il Comune di Piombino, in qualità di Titolare del trattamento dati, rispetta ed applica nell'esercizio delle sue attività la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il D.Lgs. n. 196/2003, il D.Lgs. n. 101/2018, il Regolamento Europeo n. 2016/679 e ss.mm.ii. 5. Il Comune di Piombino rispetta ed applica inoltre la normativa vigente in materia di dati non personali, come da Regolamento Europeo n. 2018/1807

I dati e le informazioni che verranno comunicati al Comune di Piombino e ai suoi soggetti autorizzati e responsabili del trattamento, saranno utilizzati esclusivamente per le attività proprie del Comune e/o in adempimento del contratto/richiesta/interesse pubblico.

Tali dati non saranno divulgati all'esterno se non a soggetti autorizzati per legge, organi ed enti che esercitano le funzioni di vigilanza sul Comune ed alle Autorità dello Stato.

I dati saranno conservati negli archivi informatici del COMUNE DI PIOMBINO a norma di legge vigente per le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Locali e del Manuale del Sistema di Fascicolazione e Conservazione del Comune di Piombino.

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento è il COMUNE DI PIOMBINO Via Ferruccio n. 4.

Ulteriori informazioni inerenti il trattamento dei suoi dati, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, oltre ai riferimenti dei singoli responsabili del trattamento e dell' RDP del comune, saranno consultabili sul sito del comune all'indirizzo:

[https://www.comune.piombino.li.it/pagina144842\\_informativa-privacy.html](https://www.comune.piombino.li.it/pagina144842_informativa-privacy.html)

**ART. 13**  
**NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, è fatto riferimento alla Legge n. 431/98 e ai relativi decreti attuativi, alla L.R.T n. 2/2019, al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e alle direttive regionali in materia.

Piombino, 24/06/2026

**Il Dirigente**  
**del Settore Servizi alla persona**  
*D.ssa Chiara Ioniti*